

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-589 del 05/02/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BONINSEGNI GIANMARCO SRL con sede legale in Comune di Bertinoro, Via S. Croce n. 477. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad autosalone espositivo sito nel Comune di Bertinoro, Via S. Croce n. 3058.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-549 del 31/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BONINSEGNI GIANMARCO SRL con sede legale in Comune di Bertinoro, Via S. Croce n. 477. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad autosalone espositivo sito nel Comune di Bertinoro, Via S. Croce n. 3058.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico Telematico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 09/11/2017, come integrata in data 23/11/2017, acquisita ai Prot. Com.li 19213 e 20136, e da Arpa al PGFC/2017/16645 e 17473, da **BONINSEGNI GIANMARCO SRL** nella persona di Mauro Zanetti in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via S. Croce n. 477, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad autosalone espositivo sito nel Comune di Bertinoro, Via S. Croce n. 3058, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 20991 del 06/12/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/17868, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di documentazione a completamento;

Considerato che in data 07/12/2017 la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot Com.le 21135 ed al PGFC/2017/18195;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 1492 del 25/01/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/1695 del 30/01/2018, il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente del Comune di Bertinoro ha comunicato quanto segue “(...) *Preso atto che la Ditta ha dichiarato di svolgere attività a bassa rumorosità elencata nell'allegato B del DPR 10.10.2011, n. 227; Si da atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, non risulta necessario acquisire la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. 447/95 e dell'art. 10 della L.R. 9 maggio 2011, n. 15, o Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di Tecnico Competente in Acustica resa ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del DPR 19.10.2011. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, e le emissioni di rumore comportate dall'attività non dovranno in ogni caso superare i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune di Bertinoro.*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 461 del 11/01/2018 a firma del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Bertinoro avente ad oggetto “*Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 e s.m.i. – Ditta BONINSEGNI GIANMARCO S.r.l. – Leg. rappr. Sig. BONINSEGNI GIANMARCO – Sede stabilimento in Via S. Croce n. 3058 – Loc. S. Maria Nuova Spallicci di Bertinoro (FC) - RILASCIO NULLA OSTA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE.*”, acquisito da Arpae al PGFC/2018/508 del 11/01/2018;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **BONINSEGNI GIANMARCO SRL**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **BONINSEGNI GIANMARCO SRL** (C.F./P.IVA 03912510405) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via S. Croce n. 477, **per l'insediamento adibito ad autosalone espositivo sito nel Comune di Bertinoro, Via S. Croce n. 3058.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

• **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

VISTA:

- la domanda presentata dal Sig. BONINSEGNI GIANMARCO in qualità di legale rappresentante della ditta BONINSEGNI GIANMARCO S.r.l., con sede dell'impianto a Bertinoro (FC) - loc. S. Maria Nuova Spallicci in Via S. Croce n. 3058, acquisita al prot. Com.le 19213 del 09/11/2017, relativa all'impianto ivi ubicato;
- la documentazione integrativa pervenuta al prot. Com.le 20136 del 23/11/2017 e la successiva documentazione integrativa pervenuta al prot. Com.le 21135 del 07/12/2017;
- VISTO:
- il Parere FAVOREVOLE allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale prot. 247/2018, rilasciato dall'ARPAE - Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ed assunto al prot. Com.le 272 del 08/01/2018;
- VISTI:
- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 - "Norme in Materia Ambientale";
- la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni" approvata con D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- VISTI:
- il D.Lgs. 152/06 "parte terza";
- la D.G.R. Emilia Romagna n. 286/2005 e 1860/2006;
- l'art. 58 c. 8 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato dall'Assemblea ATO con Delibera n. 13 del 17/12/2008;

CARATTERISTICHE:

RESPONSABILE DELLO SCARICO	Sig. BONINSEGNI GIANMARCO Leg. Rapp. BONINSEGNI GIANMARCO S.r.l.
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	Via S. CROCE n. 3058 Loc. S. MARIA NUOVA SPALLICCI - BERTINORO
DESTINAZIONE INSEDIAMENTO	SERVIZI IGIENICI AUTOSALONE ESPOSITIVO
POTENZIALITA' INSEDIAMENTO	2 a.e.
CLASSIFICAZIONE SCARICO	ACQUE REFLUE DOMESTICHE
RECETTORE DELLO SCARICO	FOSSO INTERPODERALE
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	N. 1 POZZETTO DEGRASSATORE da 261 L. N. 1 FOSSA IMHOFF da 4 A.E. FILTRO BATTERICO ANAEROBICO da 3,44 mc. (H. 1,50 m. – sup. 2,30 mq.)

PRESCRIZIONI

Visti gli elaborati grafici allegati alla domanda, visto il parere di competenza sopra citato, lo scarico di cui trattasi in corpo idrico superficiale è autorizzato nel rispetto delle seguenti PRESCRIZIONI e, per quanto non previsto, alle normative vigenti in materia:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
2. La fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque;
3. Fossa Imhoff, pozzetto degrassatore e filtro devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire il corretto funzionamento del sistema di trattamento secondario;
6. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
7. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
8. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare l'Autorizzazione allo scarico;
9. Di notificare all'Amministrazione Comunale, ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
10. Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.